

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021

Il decreto interministeriale 17 maggio 2021 attuativo della L. 178 del 20 dicembre 2020 prevede l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021.

I contributi oggetto di esonero per la Gestione Separata Agrotecnici, riguardano:

Il contributo soggettivo 2020;

Il contributo soggettivo acconto 2021.

Con riferimento agli importi per soggettivo 2020 e acconto 2021 corrisposti attraverso pagamento dilazionato se la scadenza della rata ricade entro il 31/12/2021 tali importi potranno essere oggetto di esonero per la parte afferente il contributo previdenziale.

L'importo massimo oggetto di esonero per ciascun iscritto è pari ad € 3.000 tuttavia è condizionato dalle risorse stanziare dal Governo per tale fine e l'esatta quantificazione dell'esonero pro-capite sarà confermata dal Ministero con atto successivo alla data del 31 ottobre 2021.

Per poter avere diritto all'esonero, nel caso di iscrizione alla Gestione antecedente al 2020, devono essere rispettate le seguenti condizioni da parte dell'iscritto:

- a) deve registrare un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- b) deve aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo derivante dall'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l'attività. Pertanto coloro i quali dichiarano i dati reddituali usufruendo della procedura forfettaria devono, per la verifica del diritto ricalcolare il dato reddituale 2019 secondo l'impostazione indicata;
- c) non deve essere titolare, per il periodo oggetto di esonero, di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che

risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Questo vincolo non è applicato agli iscritti per i quali la pensione decorre nel corso del 2021;

e) deve risultare in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria secondo i criteri stabiliti dalla Gestione;

f) non deve aver dichiarato un corrispettivo o un fatturato pari a zero per l'anno 2019;

g) la richiesta di esonero deve essere presentata ad un solo ente previdenziale;

h) la domanda deve essere inviata tramite PEC utilizzando il modulo predisposto dalla gestione ed allegando copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

Per coloro i quali si sono iscritti nel corso dell'anno 2020 il diritto è riconosciuto senza l'applicazione di quanto previsto alle precedenti lettera a) e b).

Sono esclusi dal diritto coloro i quali si sono iscritti nel corso del 2021.

Al fine della determinazione degli importi dovuti l'interessato dovrà provvedere alla comunicazione alla gestione dei dati reddituali 2020 e acconto 2021.

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UTILIZZANDO IL MODULO PREDISPOSTO DALLA GESTIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 PENA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Qualora l'importo determinato dal decreto risultasse inferiore all'accredito effettuato in sede di saldo 2020 ed acconto 2021, l'iscritto sarà tenuto al versamento della differenza senza costi aggiuntivi.

Nel caso in cui l'iscritto, alla data della domanda, avesse già provveduto al versamento parziale o totale del soggettivo 2020 e l'importo ancora dovuto a titolo di soggettivo 2020 e per l'acconto soggettivo 2021 dovesse essere inferiore all'importo accreditato a titolo di esonero, la differenza verrà imputata a copertura degli oneri futuri dovuti a titolo di contributo soggettivo, in assenza dei quali si procederà al rimborso dell'eccedenza.

L'Ente rimarrà chiuso dal 9 al 26 di Agosto pertanto in questo periodo l'attività di supporto agli iscritti non potrà essere garantita.